

24.6-08
R 14-5



Comune di
San Martino
Buon Albergo

MERCATINO DEI PRODOTTI AGRICOLI "SAN MARTINO"

Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 Novembre 2007

Istituito con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 36 del 18-06-2008

Giornate di svolgimento: Annuale, 4^a domenica nei mesi di marzo, maggio,
luglio, settembre e novembre

Piazza Del Popolo.

REGOLAMENTO

Art. 1 - E' istituito il mercatino dei prodotti agricoli denominato "San Martino" con ubicazione in piazza Del Popolo e con la seguente specializzazione merceologica: vendita di prodotti agricoli, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, derivanti dall'esercizio dell'attività agricola da parte da aziende o imprese agricole.

Art. 2 - E' costituito da 30 posteggi, di cui 7 destinati a prodotti agricoli di coltura biologica, di dimensioni massime di mt. 4,00 x 4,00 localizzati come da relativa planimetria allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante.

Art. 3 - Il Mercatino dei prodotti agricoli si svolgerà alla 4^a domenica nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio, Settembre e Novembre con i seguenti orari:

- Nei mesi di Marzo e Novembre dalle ore 8.30 alle ore 18.00;
- Nei mesi di Maggio, Luglio e Settembre dalle ore 08.30 alle ore 20,00.

Art. 4 - Possono partecipare gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580, i quali dovranno presentare le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione e concessione del posteggio al Protocollo Generale del Comune di San Martino Buon Albergo, entro il 31 ottobre di ogni anno. Entro il 30 novembre sarà pubblicata la relativa graduatoria per l'anno successivo.

Art. 5 Il richiedente per il rilascio dell'autorizzazione, nella domanda, oltre a indicare le generalità, deve dichiarare di:

- a) essere iscritto nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993;
- b) essere in possesso della comunicazione di cui all'art. 4 del D.lgs. 228/2001;
- c) di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del D.lgs. 228/2001.

Art. 6 L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo i seguenti criteri di priorità:

1. Prodotti agricoli derivanti da aziende/imprese localizzate nell'ambito provinciale;
2. Prodotti agricoli derivanti da aziende/imprese localizzate nell'ambito delle altre Provincie della Regione del Veneto;
3. Prodotti agricoli derivanti da aziende/imprese localizzate nell'ambito delle altre Regioni d'Italia.

Per l'assegnazione del posteggio, in caso di aziende/imprese agricole, provenienti dallo stesso ambito di cui ai punti sopra riportati 1. 2. e 3, si procede:

- a) Maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese agricole di cui all'art. 8 della legge 580/1993;
- b) Data di presentazione della domanda;
- c) Sorteggio.

I posteggi non occupati, nel giorno di svolgimento del mercatino agricolo, possono essere assegnati direttamente, mediante spunta, ai precari con le modalità di cui all'art. successivo.

Art. 7 Per l'assegnazione dei posteggi ai precari si seguono le seguenti modalità:

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del successivo art. 12 punto 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di cui all'art. 4 del D.Lgs 228/1001, in originale.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:

I°) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;

II°) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dall'iscrizione nel registro delle imprese agricole di cui all'art. 8 della legge 580/1993;

5. Per conseguire una presenza l'operatore deve presentarsi alla "spunta" nel mercato. Qualora non sia possibile assegnare un posteggio o per mancanza dello stesso o per dimensioni inadeguate l'operatore sarà considerato presente. Nel caso di rinuncia, l'operatore commerciale sarà considerato assente.
6. Al fine del mantenimento nella "Graduatoria precari" con punteggio conseguito, l'assenza per gravidanza deve essere comunicata e corredata da idonea documentazione.

Art. 8 Il ruolo di venditore deve essere ricoperto dai titolari dell'impresa, o dai soci in caso di società agricola, o dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 9 Possono essere posti in vendita solo i prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa vigente per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 10 Per il subingresso si applicano le norme vigenti contenute nel regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche;

Art. 11 L'autorizzazione è revocata nel caso in cui all'operatore agricolo perda uno dei requisiti elencati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 5 e, decade dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo dello stesso per tre volte consecutive;

Art. 12 E' fatto obbligo agli operatori agricoli:

1. lasciare pulito e sgombro da rifiuti il posteggio e le aree circostanti al termine del mercatino;
2. illuminare, se del caso, con mezzi propri il banco senza far uso di generatori;

3. occupare il posteggio entro le ore 08.50.



Art. 13 Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con proprio provvedimento, modifiche temporanee alla data di svolgimento, alla durata, localizzazione del mercatino, numero e dimensioni dei posteggi.


Art. 14 L'uso del posteggio comporta il pagamento della TOSAP e della T.I.A secondo le norme vigenti.

Art. 15 Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando non contemplato da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
 Ufficio tecnico LL.PP.
MERCATINO
PRODOTTI AGRICOLI

LEGENDA

-  Prodotti agricoli 4 mi. x 4 mi.
-  Prodotti agricoli a coltura biologica 4 mi. x 4 mi.



COMUNE DI S. MARTINO BUON ALBERGO - VERONA

Il sottoscritto Messo del Comune di S. MARTINO B.A.
certifica di aver affisso il presente all'albo pretorio
di questa residenza municipale dal 28-4-08

al 23/5/08

S. Martino B. A. 14-5-08

IL MESSO COMUNALE

